

STATUTO CONFINDUSTRIA AVELLINO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

E' costituita tra le imprese che esercitano la loro attività nella Provincia di Avellino, l'Associazione "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" in forma abbreviata CONFINDUSTRIA AVELLINO.

Confindustria Avellino ha sede legale in Avellino alla via Palatucci 20/a.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Avellino esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Avellino è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Avellino:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. promuovere lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
5. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Avellino non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Inoltre Confindustria Avellino, indicativamente, può svolgere le seguenti attività strumentali:

- a) l'acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di immobili nonché l'acquisto e la vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari;
- b) tutti gli atti e le operazioni industriali, commerciali, finanziarie di investimento bancarie ed ipotecarie che saranno ritenute necessarie ed utili per l'attuazione dei propri scopi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Avellino le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento

generale;

- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Avellino, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese di qualsiasi dimensione produttrici di beni e/o servizi, che abbiano sede legale nel territorio della Provincia di Avellino o con sede legale in luogo diverso ma che comunque operino nel territorio provinciale con unità produttive, stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, e che per il loro settore di attività vi sia una corrispondente Associazione o Federazione di riferimento già aderente a Confindustria.

Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;

- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio:

le imprese con sede legale nel territorio della provincia di Avellino o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito e che per il loro settore di attività non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria:

Possono aderire in qualità di soci aggregati:

realità imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese a prevalente partecipazione pubblica, il cui rapporto contributivo non sia regolato da specifiche convenzioni a livello nazionale, possono aderire solo in qualità di soci aggregati.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Avellino e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni; il primo biennio decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo (31 dicembre) e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. da far pervenire a Confindustria Avellino almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso.

Le cause e le altre modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Avellino e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle sezioni di categoria in cui sono inquadrati per affinità.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Avellino comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dall'apposita delibera contributiva;

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Avellino ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Avellino:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino ad otto giorni prima della data dell'assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno,

indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti **con funzioni direttive** anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata ed attribuiti sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo la seguente progressione:

da 1 a 10 volte il contributo minimo, saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo annuale o frazione superiore alla metà;

da 11 a 25 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo annuale maggiorato del 12,50% o frazione superiore alla metà;

da 26 a 50 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo annuale maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà;

da 51 ad 75 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo annuale maggiorato del 50% o frazione superiore alla metà;

oltre 76 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo annuale maggiorato del 75% o frazione superiore alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e il Direttore.

Su invito del Presidente di Confindustria Avellino, sentito il parere consultivo del Consiglio di Presidenza, e limitatamente alla parte pubblica, possono partecipare all'Assemblea i membri del Governo centrale e locale, esponenti della Pubblica Amministrazione, dell'economia, della cultura, del sindacato.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, i Probiviri e i Revisori contabili;

- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Nelle assemblee convocate per l'elezione del Presidente e dei Vice- Presidenti elettivi, nonché in quelle convocate per deliberare sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento è necessaria la presenza del Notaio.

Art. 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i tre Past President precedenti all'ultimo, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche;
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a) n 4 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria in anno diverso da quello del Presidente;
 - b) n.10 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle sezioni di categoria, sulla base di criteri di attribuzione che saranno stabiliti dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, tenendo conto della contribuzione versata dalle sezioni, del numero di imprese, e della necessità di assicurare un'equilibrata ed eterogenea presenza delle diverse categorie;
 - c) n. 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria;
 - d) n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;
3. n. 2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili ed i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni, possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- j) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- l) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- m) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. i Vice Presidenti elettivi nel numero massimo di quattro
3. i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori
4. l'ultimo Past President come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri e precisamente dagli ultimi tre Past President., che siano espressione di aziende associate ed in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi 6 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di otto settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, in aggiunta alle autocandidature di cui al precedente comma.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi con l'indicazione del candidato che ha ottenuto il maggiore gradimento in termini numerici rispetto al programma di attività, sulla base delle valutazioni raccolte.

Qualora dalle consultazioni non emerga una decisa prevalenza, la Commissione nella sua relazione finale potrà sottoporre al Consiglio Generale un massimo di tre candidati, sulla base dei rispettivi programmi di attività e delle indicazioni emerse dagli associati.

Resta fermo l'obbligo di sottoporre al Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

In ogni caso la Commissione per ogni candidato proposto dovrà acquisire e riportare il parere obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono **6** e i Revisori contabili sono **3** di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra

organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Proviviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Proviviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

CAPITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Sezioni di categoria

Le imprese associate sono suddivise in sezioni di categoria rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

Le Sezioni di categoria hanno il compito di conferire rilevanza ai diversi comparti produttivi e di servizio a cui appartengono le imprese associate, di rappresentare le imprese negli organi collegiali di Confindustria Avellino e del sistema confederale, di curare la trattazione di problemi specifici del settore e di accrescere lo spirito di solidarietà tra le imprese

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese per numero o contribuzione ed ogni sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di costituzione, elezione, convocazione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 45 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche

istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

Art. 18 ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

Nell'ambito della Confindustria Avellino è costituita una speciale Sezione denominata "Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino" che coerentemente alle finalità del presente Statuto e alle politiche generali di Confindustria Avellino ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi delle imprese edili associate.

La Sezione "Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino" di seguito brevemente Associazione Costruttori:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile ;
- b) stipula, con l'assistenza di Confindustria Avellino, contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale di applicazione del CCNL e in conformità alle direttive dell' ANCE;
- c) designa i propri rappresentanti nella Giunta di Confindustria Avellino;
- d) segnala ai competenti Organi di Confindustria Avellino per la conseguente nomina, i propri rappresentanti nelle Organizzazioni ed Enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia.

Sono organi della Sezione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

L'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne sono definite nello Statuto dell' Associazione che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore edile sono di esclusiva pertinenza dell'Associazione Costruttori che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa; di conseguenza l'Associazione Costruttori ha un patrimonio che è distinto e separato da quello di Confindustria Avellino.

Le imprese edili associate hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle altre imprese aderenti a Confindustria Avellino compreso l'obbligo del versamento dei contributi associativi così come stabilito dalla delibera contributiva.

I contributi associativi, la cui misura è stabilita di concerto con l'Associazione Costruttori Edili, possono essere riscossi da Confindustria Avellino tramite la Cassa Edile della Provincia di Avellino, con la quale sarà stipulata apposita convenzione, o attraverso altre

forme di riscossione.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 20 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Avellino

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 21 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli associati in regola con il versamento dei contributivi associativi possano prenderne visione.

Art. 22 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno ai due terzi dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il **30%** dei voti

totali esercitabili

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata a.r., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti spettanti alle imprese associate.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Nelle assemblee relative a modifiche statutarie o scioglimento è necessaria la presenza del Notaio.

Art. 23 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In relazione alla imminente scadenza del mandato del Presidente, ed essendo già stata avviata la procedura di cui all'art. 19 del precedente Statuto, compreso l'elezione della Commissione di designazione, fino alla prossima assemblea per il rinnovo della Presidenza che si terrà a dicembre 2016, restano in vigore le disposizioni del citato art. 19 dello Statuto approvato il 26.03.2008.

La Giunta rimane temporaneamente in carica nell'attuale composizione fino alla costituzione del Consiglio Generale e svolgerà temporaneamente le sue funzioni.

Ai fini della rotazione delle cariche è ammesso un ulteriore mandato per gli Organi di controllo (Revisori e Proibiviri) e per i Componenti dell'ex Giunta che dovessero entrare a far parte del Consiglio Generale.

In fase di prima costituzione sarà il Consiglio di Presidenza a stabilire i criteri di attribuzione alle singole sezioni di categoria dei 10 delegati che devono entrare a far parte del Consiglio Generale e successivamente sarà questo organo a dover ratificare o modificare i criteri di attribuzione che comunque dovranno tenere conto dei complessivi contributi associativi versati dalle singole sezioni e dalla necessità di assicurare una equilibrata ed eterogenea presenza delle categorie nel Consiglio Generale.

Sarà cura del nuovo Presidente sollecitare le designazioni per la copertura dei seggi espressione delle Sezioni di categoria, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. La composizione del Consiglio Generale si completerà con l'elezione dei rappresentanti generali che avverrà nella prima assemblea utile del 2017, unitamente al rinnovo degli Organi di Controllo.